



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **26**
del
31/05/2022

Oggetto: **TRIBUTI COMUNALI – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE E AGEVOLAZIONI 2022.**

L'anno duemilaventidue addi trentuno del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala consiliare in Sala Consiliare, convocato in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	RENZI ROMINA	Presidente del Consiglio	X	
2	NENCINI EMMANUELE	Vice Presidente	X	
3	SCARDIGLI SIMONE	Consigliere	X	
4	CINCI ELIA	Consigliere	X	
5	LOMBARDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
6	SCARDIGLI CRISTINA	Consigliere	X	
7	BRACALI ELIA	Consigliere	X	
8	MIGLIORINI ARIANNA	Consigliere	X	
9	GIOVANNONI LORIANA	Consigliere		X
10	LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA	Consigliere	X	
11	CECCHERINI FEDERICA	Consigliere		X
12	ORSI LIDO	Consigliere	X	
13	BARTALINI ELISA	Consigliere	X	
14	BALDINI DAMIANO	Consigliere		X
15	PALAZZO ELISEO	Consigliere	X	
16	GIANNONI STEFANO	Consigliere	X	
17	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
			14	3

Sono presenti inoltre: MASINI JACOPO, BAGNI BENEDETTA, DEI FRANCESCO, CONFORTI CLARA

Scrutatori: Scardigli Simone; Palazzo Eliseo.

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

TRIBUTI COMUNALI – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE E AGEVOLAZIONI 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 convertito con legge di conversione n. 15/2022, che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 convertito con legge di conversione n. 15/2022 il seguente periodo: *«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.»*
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con*

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”;*
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”;*
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*
- stabilisce, al comma 683, che *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

RICORDATO inoltre che:

- il Comune di Certaldo è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro; in data 31.08.2017, con rogito del Notaio Cambi di Firenze, è stato stipulato il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti tra ATO Rifiuti Toscana Centro e Alia SpA a far data dal 01.01.2018;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

VISTE le note prot. 15273 del 10/05/2022 e prot. 16837 del 23/05/2022, con le quali ATO Toscana Centro ha trasmesso a questo Comune il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo all'anno 2022, validato da ATO Toscana Centro e approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n. 7 del 23/05/2022;

RICHIAMATO

- il Consiglio Comunale che nella odierna seduta ha approvato, con deliberazione n° 25, il Piano Economico Finanziario TARI anno 2022;
- il Consiglio Comunale che con Deliberazione n. 54 del 20.07.2021, ha approvato le tariffe Tari per l'anno 2021;
- il Consiglio Comunale che con deliberazione nr. 53 del Consiglio Comunale del 20.07.2021 ha approvato il Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) con decorrenza dal 01 gennaio 2021;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito

all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

DATO ATTO che:

- a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- l'art. 3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA disciplina le modalità per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

VISTO

- il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di

cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;

PRESO ATTO che:

- l'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 “Decreto Sostegni bis”, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di ridurre l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dai provvedimenti restrittivi, ha previsto un apposito fondo avente una dotazione complessiva nazionale di 600 milioni per l'anno 2021, finalizzato al riconoscimento di riduzioni sia per la TARI che per il tributo avente natura corrispettiva, per le suddette categorie economiche;
- il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 24/06/2021 nell'allegato A stabilisce la ripartizione del suddetto fondo tra gli enti interessati, assegnando al Comune di Certaldo il contributo di euro 140.846,24;
- i comuni possono concedere riduzioni TARI in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su fondi propri attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea del servizio rifiuti;
- il D.L. n. 4 del 27/01/2022 “Decreto Sostegni ter” all'articolo 13 “Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021” prevede che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate.

VISTO che, nell'ambito della manovra tariffaria TARI 2021, è stata introdotta una serie di agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi prodotta sul tessuto socio-economico comunale dal Covid finanziata mediante i fondi di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis);

CONSIDERATO che, a seguito della concessione di tali agevolazioni su TARI 2021, alle condizioni stabilite, residuano ad oggi € 26.521,65 relativamente al fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis);

RITENUTO necessario adottare disposizioni per contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 ha prodotto e sta continuando a produrre sul tessuto socio-economico comunale, stabilendo per l'anno 2022 le seguenti agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi, come di seguito meglio specificato:

Cat.	Attività	Riduzione quota variabile
2	<i>Cinematografi e teatri</i>	30%
4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	30%
7	<i>Alberghi con ristorante</i>	30%
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>	30%
9	<i>Case di cura e riposo</i>	30%
13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</i>	30%

17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista</i>	30%
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)</i>	30%
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	30%
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	30%
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	30%
23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	30%
24	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	30%
30	<i>Discoteche, night-club</i>	30%
31	<i>Agriturismo, affittacamere, residence</i>	30%

RITENUTO opportuno condizionare l'ottenimento dell'agevolazione sopra descritta alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;
- c) l'agevolazione è applicata alla parte variabile ed è commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

CONSIDERATO che, da stime effettuate dal gestore Alia Servizi Ambientali Spa, l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al paragrafo precedente è stimabile in circa € 149.000,00, nel caso in cui tutti i potenziali utenti beneficiari rispettino le condizioni di accesso alle agevolazioni stabilite;

RITENUTO opportuno finanziare le agevolazioni alle utenze non domestiche TARI in parte con le citate risorse di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis) e per la rimanente parte con risorse proprie dell'Ente.

PRESO ATTO che:

- l'art. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 "Decreto Sostegni bis", dato il perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha previsto un apposito fondo avente una dotazione complessiva nazionale di 500 milioni per l'anno 2021, da destinare ai comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. L'espressione "utenze domestiche", per concorde orientamento del Tavolo art. 106, può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.
- il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 24/06/2021 nell'allegato A stabilisce la ripartizione del suddetto fondo tra gli enti interessati, assegnando al Comune di Certaldo il contributo di euro 72.247,59;
- relativamente al fondo di cui all'art. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 "Decreto Sostegni bis" a seguito della concessione delle agevolazioni TARI 2021 residuano ad oggi € 57.823,44

RITENUTO, pertanto, di prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento della Tari per le utenze domestiche che si trovano in particolari condizioni di disagio socio-economico individuate, ai sensi dell'art. 16 comma 4, del Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), tramite attestazione ISEE.

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare, per l'anno 2022, l'attivazione del servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
3. di approvare, per i motivi descritti in narrativa, per l'anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI come indicate nel prospetto **allegato A)** unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire, come previsto per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni per le utenze Non domestiche per l'anno 2021 previste dall'art. 14 e art. 16 del Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione n.53 del 20.07.2021, come segue:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 16 del regolamento comunale TARI, per l'anno 2022 ammonta ad Euro 0,406/Kg.

5. di stabilire per l'anno 2022 una ulteriore agevolazione TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi che l'emergenza da COVID-19 ha prodotto e sta continuando a produrre sul tessuto socio-economico comunale, come di seguito meglio specificato:

Cat.	Attività	Riduzione quota variabile
2	<i>Cinematografi e teatri</i>	30%

4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	30%
7	<i>Alberghi con ristorante</i>	30%
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>	30%
9	<i>Case di cura e riposo</i>	30%
13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</i>	30%
17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista</i>	30%
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)</i>	30%
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	30%
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	30%
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	30%
23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	30%
24	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	30%
30	<i>Discoteche, night-club</i>	30%
31	<i>Agriturismo, affittacamere, residence</i>	30%

6. di condizionare l'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente p.to 5, analogamente a quanto già previsto per altre agevolazioni-esenzioni TARI riconosciute a specifiche fasce deboli, alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;
- c) l'agevolazione è applicata alla parte variabile e sarà concessa esclusivamente alle utenze non domestiche che abbiano ottenuto l'agevolazione di cui al precedente punto 4);

7. di stabilire le percentuali per le riduzioni/agevolazioni per le utenze domestiche per l'anno 2022 previste dall'art. 13 del Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione n.53 del 20.07.2021, come segue:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):

a. da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;

b. fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
 - b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.
8. di stabilire le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche per l'anno 2022 previste dall'art. 16, comma 4, del Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione n.53 del 20.07.2021, come segue:
- a) esenzione per indicatore ISEE fino 5.000,00 €;
 - b) riduzione 50% per indicatore ISEE da 5.001,00 fino a 10.000,00 €;
 - c) riduzione 30% per indicatore ISEE da 10.001,00 fino a 18.000,00 €;

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre di ogni anno;

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell' apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 nel testo così sostituito dall' art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 convertito in legge 28.06.2019 n. 58, nel rispetto in ogni caso dei termini perentori di invio e di pubblicazione della delibera stessa, previsti rispettivamente nelle date del 14 ottobre e del 28 ottobre dell'anno corrente.

Quindi il Consiglio comunale, con separata ed espressa votazione resa nelle forme di legge come segue:

Presenti 14

Votanti 14

Favorevoli 11

Contrari 3

Astenuti 0

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Romina Renzi

Il Segretario comunale
Dott. Danilo D'Aco